



Consiglio Regionale della Puglia

CONSIGLIO REGIONALE
 2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
ARRETRATO
 (Affari Generali, Rapporti Istituzionali, Enti locali)
 - 5 OTT. 1998
 Cat. Class. Fasc.
 PROCT.N. 460/4672

Comune 269/15

Bari, 5/10/98

Al Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E

Oggetto: Riesame P.D.L. Pepe "Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla L.R. n.32 del 16/5/1985". (249/A).

Si trasmettono gli atti di cui all'oggetto, adottati dalla Seconda Commissione nella seduta del 25/9/1998, per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi CAROPPO)

81



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N.87 del 25/9/98

- 1- La II Commissione ha esaminato nella seduta del 25/9/1998 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale: Riesame P.D.L. Pepe "Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla L.R. n.32 del 16/5/1985". (249/A).

- 2- Dopo ampia discussione la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

- 3- La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

- 4- La II Commissione ha designato quale relatore il Presidente Caroppo.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il fine di questa legge è quello di disciplinare il servizio regionale concernente l'attività motoria e sportiva non agonistica.

Nel riesaminare la presente legge, in sintonia con i rilievi formulati dal Governo al precedente testo approvato in aula, appare corretto salvaguardare per un periodo di tempo molto limitato e circoscritto, il lavoro di coloro che ancorché sprovvisti del titolo richiesto abbiano già avviato i corsi in qualità di istruttori nelle palestre o negli impianti sportivi dove non si esercita attività agonistica, e contemporaneamente dare la possibilità di lavoro a coloro che, potendolo documentare, abbiano comunque svolto funzioni di istruttori negli anni dal 1995 al 1998, per almeno 18 mesi.

La IIª Commissione nella seduta del 25 settembre 1998 ha espresso parere favorevole all'unanimità al testo, che si sottopone all'esame del Consiglio per l'approvazione.

Il Relatore
(Luigi CAROPPO)



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

RIESAME PROPOSTA DI LEGGE PEPE

"NUOVE NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DI CUI ALLA L.R. N.32 DEL 16/5/1985"

Relatore: CAROPPO



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

RIESAME PROPOSTA DI LEGGE PEPE

"NUOVE NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ALLA L.R. N.32 DEL 16/5/1985"

Art. 1 Finalità

1. La Presente legge concerne l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ancorchè oggetto dei benefici di cui alla L.R. n.32/85, nei quali si esercitano attività motorio - ricreative, ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
2. Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o qualifica equipollente.

Art. 2 Norma transitoria.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione della materia impiantistico - sportiva e comunque fino al 30 luglio 2000, negli impianti di cui all'art.1, comma 1, possono continuare ad essere utilizzati gli istruttori senza il titolo di cui al comma 2, già in servizio, fino al completamento delle operazioni relative alle attività in corso di svolgimento e/o coloro che hanno prestato attività documentata di istruttori per almeno 18 mesi negli anni dal 1995 al 1998.